

26
e dall'ufficio, senza però produrre effetti nella decorrenza nel periodo di tempo per l'aumento successivo.

Quando un interveniente, un usciere, un commesso abbia raggiunto il limite massimo della paga che gli è attribuita e non sia promosso rispettivamente al posto di usciere, di commesso e di capo commesso, ha diritto a due aumenti quinquennali di paga nella misura del 10 per cento, quando convenga il requisito del buon servizio prestato.

Gli aumenti di paga decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza del termine.

Art. 78.

I passaggi del personale di servizio da interveniente a usciere e da usciere a commesso e da commesso a capo commesso sono disposti dal Direttore Generale, e si effettuano a scelta, senza tener conto alcuno della antianità.

Il posto di capo commesso può essere conferito anche a persona estranea al personale di servizio.

Art. 79.

Le norme disciplinari del personale di servizio